

## TRATTATO

tra

il REGNO DEL BELGIO,  
la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
la REPUBBLICA FRANCESE,  
la REPUBBLICA ITALIANA,  
il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,  
il REGNO DEI PAESI BASSI,  
Stati membri delle Comunità europee,  
il REGNO DI DANIMARCA,  
l'IRLANDA,  
il REGNO DI NORVEGIA  
e il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD

**relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica**

Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà la Regina di Danimarca, il Presidente della Repubblica federale di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Presidente dell'Irlanda, il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re di Norvegia, Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

uniti nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

decisi, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta già realizzate, un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,

considerando che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica danno agli Stati europei la possibilità di diventare membri di tali Comunità,

considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di diventare membri di dette Comunità,

considerando che il Consiglio delle Comunità europee, sentito il parere della Commissione, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,

hanno deciso di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

Signor G. Eyskens, primo ministro;  
Signor P. Harmel, ministro degli affari esteri;  
Signor J. Van Der Meulen, ambasciatore,  
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA

Signor J. O. Krag, primo ministro;  
Signor I. Norgaard, ministro degli affari dell'economia estera;  
Signor J. Christensen, segretario generale degli affari dell'economia estera presso il ministero degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Signor W. Scheel, ministro degli affari esteri;  
Signor H.-G. Sachs, ambasciatore,  
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Signor M. Schumann, ministro degli affari esteri;  
Signor J.-M. Boegner, ambasciatore,  
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA

Signor J. A. Lynch, primo ministro;  
Signor P. J. Hillery, ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Signor E. Colombo, primo ministro;  
Signor A. Moro, ministro degli affari esteri;  
Signor G. Bombassei Frascani de Vettor, ambasciatore,  
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

Signor G. Thorn, ministro degli affari esteri;  
Signor J. Dondelinger, ambasciatore,  
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

Signor W. K. N. Schmelzer, ministro degli affari esteri;  
Signor Th. E. Westerterp, segretario di Stato agli affari esteri;  
Signor E. M. J. A. Sassen, ambasciatore,  
rappresentante permanente presso le Comunità europee;

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA

Signor T. Bratelli, primo ministro;  
Signor A. Cappelen, ministro degli affari esteri;  
Signor S. Chr. Sommerfelt, ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Signor E. Heath, M. B. E., M. P., primo ministro,  
primo Lord del tesoro, ministro della funzione pubblica;  
Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P.,  
primo segretario di Stato di Sua Maestà  
per gli affari esteri e del Commonwealth;  
Signor G. Rippon, Q. C., M. P.,  
Cancelliere del Ducato del Lancaster

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

ARTICOLO 1.

1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano membri della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunità, quali sono stati modificati e completati.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

## ARTICOLO 2.

Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1972.

Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data.

Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore fra quegli Stati che abbiano proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli 5 e 8 del protocollo concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione.

## ARTICOLO 3.

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Til bekræftelse herav har nedenstaende befullmægtigede undertegnet denne Traktat.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundert-zweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú lá is fiche d'Eanáir, míle naoi gcéad seachtó a dó.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue gennaio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste januari negentienhonderdtweeën-zeventig.

Utfærdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito.

G. Eyskens

P. Harmel

J. van der Meulen

J. Norgaard

J. Otto Krag

J. Christensen

W. Scheel

H. G. Sachs

Maurice Schumann

J. M. Boegner

Seán Ó Loinsigh

Pádraig Ó hIrighele

Colombo

Aldo Moro

Bombassei de Vettor

G. Thorn

J. Dondelinger

W. K. N. Schmelzer

Th. Westerterp

Sassen

Trygve Bratteli

A. Cappelen

S. Chr. Sommerfelt

Edward Heath

Alec Douglas-Home

Geoffrey Rippon

## DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 22 gennaio 1972

**relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere della Commissione,

considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli Stati sopra menzionati,

DECIDE:

### ARTICOLO 1.

1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono diventare membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato e completato.

2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

ARTICOLO 2.

Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 1° gennaio 1973.

L'adesione prende effetto il 1° gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data.

Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti. In tal caso il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati; il Consiglio, deliberando all'unanimità, può ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica.

Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente ai governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti.

ARTICOLO 3.

La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Danimarca, all'Irlanda, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. THORN

## ATTO

### relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

#### PARTE PRIMA

#### PRINCIPI

##### ARTICOLO 1.

Ai fini del presente atto:

— per « Trattati originari » s'intendono il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o da altri atti entrati in vigore prima dell'adesione; per « Trattato CECA », « Trattato CEE », « Trattato CEEA », s'intendono i corrispondenti trattati originari così completati o modificati;

— per « Stati membri originari » s'intendono il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi;

— per « nuovi Stati membri » s'intendono il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

##### ARTICOLO 2.

Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

##### ARTICOLO 3.

1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni e accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione.



2. I nuovi Stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri originari, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari per apportarvi i necessari adattamenti.

3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri originari rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonché a quelle relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

#### ARTICOLO 4.

1. Gli accordi e convenzioni concluse da una delle Comunità con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi e convenzioni concluse dagli Stati membri originari congiuntamente ad una delle Comunità, nonché agli accordi conclusi dagli Stati membri originari che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli Stati membri originari assisteranno a tal fine i nuovi Stati membri.

3. I nuovi Stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri originari per l'applicazione degli accordi o convenzioni di cui al paragrafo 2.

4. I nuovi Stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunità la loro posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunità.

#### ARTICOLO 5.

L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA s'applicano, per quanto attiene ai nuovi Stati membri, agli accordi e convenzioni concluse prima dell'adesione.

#### ARTICOLO 6.

Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

#### ARTICOLO 7.

Gli atti delle istituzioni delle Comunità ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.

ARTICOLO 8.

Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunità acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

ARTICOLO 9.

1. Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunità, l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.

2. Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977.

PARTE SECONDA

ADATTAMENTI DEI TRATTATI

TITOLO I.

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1.

L'Assemblea.

ARTICOLO 10.

L'articolo 21, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 138, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 108, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« Il numero dei delegati è fissato come segue:

Belgio . . . . .	14
Danimarca . . . . .	10
Germania . . . . .	36
Francia . . . . .	36
Irlanda . . . . .	10
Italia . . . . .	36
Lussemburgo . . . . .	6
Paesi Bassi . . . . .	14
Norvegia . . . . .	10
Regno Unito . . . . .	36 ».

CAPO 2.

**Il Consiglio.**

ARTICOLO 11.

L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione:

« La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito ».

ARTICOLO 12.

L'articolo 28 del trattato CEEA è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Articolo 28

Il Consiglio, quando è consultato dall'Alta Autorità, delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorità.

Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorità ottiene l'approvazione:

— della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità;

— o, in caso di parità dei voti, e se l'Alta Autorità mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 quinto e 78 settimo del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma, e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Francia 10,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Norvegia 3, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 43 voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti ».

ARTICOLO 13.

L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione:

« Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea ».

ARTICOLO 14.

L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio . . . . .	5
Danimarca . . . . .	3
Germania . . . . .	10
Francia . . . . .	10
Irlanda . . . . .	3
Italia . . . . .	10
Lussemburgo . . . . .	2
Paesi Bassi . . . . .	5
Norvegia . . . . .	3
Regno Unito . . . . .	10.

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

— quarantatré voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

— quarantatré voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi ».

**CAPO 3.**

**La Commissione.**

**ARTICOLO 15.**

L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione:

« La Commissione è composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza ».

**ARTICOLO 16.**

L'articolo 14, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione:

« Il presidente ed i cinque vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato ».

**CAPO 4.**

**La Corte di giustizia.**

**ARTICOLO 17.**

L'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« La Corte di giustizia è composta di undici giudici ».

**ARTICOLO 18.**

L'articolo 32 bis, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 166, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 138, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« La Corte di giustizia è assistita da tre avvocati generali ».

**ARTICOLO 19.**

L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 167, secondo e terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 139, secondo e terzo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sei e cinque giudici.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente uno e due avvocati generali ».

ARTICOLO 20.

L'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti sette giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura ».

CAPO 5.

**Il Comitato economico e sociale.**

ARTICOLO 21.

L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:

« Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio . . . . .	12
Danimarca . . . . .	9
Germania . . . . .	24
Francia . . . . .	24
Irlanda . . . . .	9
Italia . . . . .	24
Lussemburgo . . . . .	6
Paesi Bassi . . . . .	12
Norvegia . . . . .	9
Regno Unito . . . . .	24 ».

CAPO 6.

**Il Comitato consultivo CECA.**

ARTICOLO 22.

L'articolo 18, primo comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione:

« Presso l'Alta Autorità è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di sessanta membri e di non più di ottantaquattro e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori e consumatori e commercianti ».

CAPO 7.

**Il Comitato scientifico e tecnico.**

ARTICOLO 23.

L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA è sostituito dalla seguente disposizione:

« Il Comitato è composto di ventotto membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione ».

TITOLO II.

**ALTRI ADATTAMENTI**

ARTICOLO 24.

1. L'articolo 131 del trattato CEE è completato dalla menzione della Norvegia e del Regno Unito fra gli Stati membri citati nella prima frase di detto articolo.

2. L'elenco riportato dall'allegato IV del trattato CEE è completato dalla menzione dei seguenti paesi e territori:

- Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi;
- Possedimenti norvegesi nell'Antartico (Isola Bouvet, Isola Pietro I e Terra della Regina Maud);
- Bahama;
- Bermude;
- Brunei;
- Honduras britannico;
- Isole dei Caimani;
- Isole Falkland e dipendenze;
- Isole Gilbert ed Ellice;
- Isole della linea meridionali e centrali;
- Isole Salomone britanniche;
- Isole Turks e Caicos;
- Isole Vergini britanniche;
- Montserrat;
- Pitcairn;
- Sant'Elena e dipendenze;
- Seicelle;
- Stati associati del Mar dei Caraibi: Antigua, Dominica, Grenada, Santa Lucia, St. Vincent, St. Kitts/Nevis/Anguilla;
- Territorio antartico britannico;
- Territorio britannico dell'Oceano Indiano.

ARTICOLO 25.

All'articolo 79 del trattato CECA è aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma così redatto:

« In deroga al comma precedente:

a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica francese che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.

b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dalla decisione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio. »

ARTICOLO 26.

1. L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE è sostituito dalla seguente disposizione:

« 1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. »

2. All'articolo 227, paragrafo 3, del trattato CEE è aggiunto il seguente comma:

« Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato. »

3. All'articolo 227 del trattato CEE è aggiunto un paragrafo 5 così redatto:

« 5. In deroga ai paragrafi precedenti:

a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.

b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assi-



curare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica. »

ARTICOLO 27.

All'articolo 198 del trattato CEEA è aggiunto un comma così redatto:

« In deroga ai commi precedenti:

a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca può notificare, mediante una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato è applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.

b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c) Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

d) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità dell'energia atomica. »

ARTICOLO 28.

Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente.

PARTE TERZA

**ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI**

ARTICOLO 29.

Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

ARTICOLO 30.

Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 153.

PARTE QUARTA  
**MISURE TRANSITORIE**

TITOLO I.

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

CAPO 1.

**Disposizioni tariffarie.**

ARTICOLO 31.

1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 32 e 59 è il dazio effettivamente applicato al 1° gennaio 1972.

Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 39 e 59 è il dazio effettivamente applicato dai nuovi Stati membri al 1° gennaio 1972.

Ai fini del presente atto per « tariffa unificata CECA » s'intende il complesso costituito dalla nomenclatura doganale e dai dazi doganali esistenti per i prodotti dell'allegato I del trattato CECA, escluso il carbone.

2. Ove dopo il 1° gennaio 1972 divengano applicabili riduzioni di dazi derivanti dall'accordo riguardante principalmente i prodotti chimici, addizionale al protocollo di Ginevra (1967) relativo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 32.

1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:

- al 1° aprile 1973 ogni dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;
- le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano:
  - al 1° gennaio 1974
  - al 1° gennaio 1975
  - al 1° gennaio 1976
  - al 1° luglio 1977.

2. In deroga al paragrafo 1:

a) i dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono aboliti tra gli Stati membri dal momento dell'adesione;

b) i dazi doganali all'importazione sui prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono aboliti al 1° gennaio 1974;

c) una franchigia dai dazi doganali s'applica dal momento dell'adesione alle importazioni che fruiscono delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli Stati membri.

3. Per i prodotti elencati nell'allegato IV del presente atto e che sono oggetto di margini di preferenza convenzionali tra il Regno Unito e alcuni altri paesi che fruiscono delle preferenze del Commonwealth, il Regno Unito può differire fino al 1° luglio 1973 la prima delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 1.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la possibilità di aprire contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici che non vengono fabbricati o vengono fabbricati in quantità o qualità insufficiente nella Comunità nella sua composizione originaria.

ARTICOLO 33.

In nessun caso s'applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 41 da parte dei nuovi Stati membri il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

ARTICOLO 34.

Ogni nuovo Stato membro può sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

ARTICOLO 35.

Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1° gennaio 1972 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri nonché tra i nuovi Stati membri è abolita al 1° gennaio 1973.

Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota fosse, alla data del 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata al 1° gennaio 1972 è ridotta al livello di quest'ultima al 1° gennaio 1973.

ARTICOLO 36.

1. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo:

— al più tardi al 1° gennaio 1974 ogni tassa è ridotta al 60 per cento dell'aliquota applicata al 1° gennaio 1972;

— le altre tre riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano:

al 1° gennaio 1975

al 1° gennaio 1976

al 1° luglio 1977.

2. In deroga al paragrafo 1:

a) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono abolite tra gli Stati membri al momento dell'adesione;

b) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono abolite al 1° gennaio 1974.

ARTICOLO 37.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono aboliti al più tardi al 1° gennaio 1974.

## ARTICOLO 38.

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi seguenti, le disposizioni concernenti la progressiva abolizione dei dazi doganali s'applicano ai dazi doganali di carattere fiscale.

2. I nuovi Stati membri conservano la facoltà di sostituire i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con un'imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato CEE. Qualora un nuovo Stato membro si avvalga di tale facoltà, l'elemento eventualmente non coperto dall'imposta interna costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31. Tale elemento viene abolito negli scambi all'interno della Comunità e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59.

3. Quando la Commissione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale o dell'elemento fiscale di un tale dazio incontra gravi difficoltà in un nuovo Stato membro, essa autorizza tale Stato, su richiesta presentata prima del 1° febbraio 1973, a mantenere il dazio o l'elemento fiscale, a condizione che esso lo abolisca al più tardi al 1° gennaio 1976. La Commissione decide prima del 1° marzo 1973.

L'elemento protettivo, il cui ammontare è fissato prima del 1° marzo 1973 dalla Commissione previa consultazione dello Stato interessato, costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31. Tale elemento è abolito negli scambi all'interno della Comunità e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59.

4. La Commissione può autorizzare il Regno Unito a mantenere per altri due anni i dazi doganali di carattere fiscale sui tabacchi o l'elemento fiscale di tali dazi, se al 1° gennaio 1976 non può effettuarsi la trasformazione di tali dazi in imposte interne sui tabacchi lavorati su una base armonizzata conformemente all'articolo 99 del trattato CEE, sia perché mancano disposizioni comunitarie in materia alla data del 1° gennaio 1975, sia perché è previsto per l'applicazione di tali disposizioni comunitarie un termine posteriore al 1° gennaio 1976.

5. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli non si applica nei nuovi Stati membri ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi.

6. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo non si applica nel Regno Unito ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi.

## ARTICOLO 39.

1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri modificano come segue le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi:

a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune

o della tariffa unificata CECA si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1° gennaio 1974;

b) negli altri casi ogni nuovo Stato membro applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 40 per cento lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA.

Tale scarto è nuovamente ridotto ogni volta del 20 per cento al 1° gennaio 1975 ed al 1° gennaio 1976.

A decorrere dal 1° luglio 1977 i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA.

2. Dopo il 1° gennaio 1974, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri modificano o sospendono contemporaneamente le proprie tariffe nella proporzione risultante dall'applicazione del paragrafo 1.

3. Per i prodotti elencati nell'allegato III del presente atto i nuovi Stati membri applicano la tariffa doganale comune a decorrere dal 1° gennaio 1974.

4. I nuovi Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune. La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1° gennaio 1974.

I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le suddivisioni nazionali esistenti che siano indispensabili affinché il progressivo ravvicinamento dei loro dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune si compia nelle condizioni previste dal presente atto.

5. Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri la Commissione può stabilire, se occorre, le modalità d'applicazione secondo cui essi modificano i loro dazi.

ARTICOLO 40.

Per i seguenti prodotti elencati nella tariffa doganale comune:

N. della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI (CECA)
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: I. contenente, in peso, più del 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: ex I. Billette laminate

e in deroga alle disposizioni dell'articolo 39, l'Irlanda applica a decorrere dal 1° gennaio 1975 dazi che riducano di un terzo lo scarto tra le aliquote effettivamente applicate al 1° gennaio 1972 e quelle della tariffa unificata CECA. Al 1° gennaio 1976 lo scarto risultante da questo primo ravvicinamento è nuovamente ridotto del 50 per cento.

A decorrere dal 1° luglio 1977 l'Irlanda applica integralmente la tariffa unificata CECA.

#### ARTICOLO 41.

Per allineare le loro tariffe alla tariffa doganale comune ed alla tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 3. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

#### CAPO 2.

#### **Abolizione delle restrizioni quantitative.**

#### ARTICOLO 42.

Le restrizioni quantitative all'importazione e alla esportazione tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione. Le misure di effetto equivalente a dette restrizioni sono abolite al più tardi al 1° gennaio 1975.

#### ARTICOLO 43.

In deroga all'articolo 42 gli Stati membri possono mantenere per un periodo di due anni restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune, purché tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Per la Danimarca e la Norvegia tale periodo è fissato in tre anni e per l'Irlanda in cinque.

#### ARTICOLO 44.

1. I nuovi Stati membri procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1977, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Gli Stati membri originari assumono obblighi equivalenti nei confronti dei nuovi Stati membri.

2. La Commissione formula, fin dal 1973, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo, restando inteso che tali modalità e tale ritmo devono essere identici per i nuovi Stati membri e per gli Stati membri originari.

CAPO 3.

**Altre disposizioni.**

ARTICOLO 45.

1. La Commissione stabilisce prima del 1° aprile 1973, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti e in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine richieste fruiscono dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

2. Prima della scadenza di tale termine, la Commissione stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi, all'interno della Comunità, delle merci ottenute nella Comunità per la fabbricazione delle quali siano stati usati:

— prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

— prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunità nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro.

Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri, e quelle per la progressiva applicazione, da parte di questi ultimi, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

ARTICOLO 46.

1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantoché sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.

Per tali scambi il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1972.

2. Gli Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune negli scambi all'interno della Comunità. La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1° gennaio 1974.

I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le suddivisioni nazionali esistenti che siano indispensabili affinché la progressiva abolizione dei loro dazi doganali all'interno della Comunità si compia alle condizioni previste dal presente atto.

## ARTICOLO 47.

1. Se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri vengono riscossi importi compensativi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera *a*), sui prodotti di base considerati come entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento n. 170/67/CEE che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ed al regolamento (CEE) n. 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, alle importazioni di tali merci s'applica un importo compensativo determinato sulla base di detti importi e secondo le regole previste nei regolamenti citati per il calcolo dell'imposizione o dell'elemento mobile applicabile alle merci in questione.

All'importazione di tali merci nei nuovi Stati membri dai paesi terzi, l'imposizione di cui al regolamento n. 170/67/CEE e l'elemento mobile di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 sono, a seconda dei casi, diminuiti o aumentati dell'importo compensativo a condizioni uguali a quelle indicate nell'articolo 55, paragrafo 1, lettera *b*).

2. Le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 2, si applicano per la determinazione del dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile nei nuovi Stati membri alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69.

Ogni elemento fisso applicato negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e fra i nuovi Stati membri è abolito conformemente all'articolo 32, paragrafo 1.

Ogni elemento fisso applicato dai nuovi Stati membri alle importazioni dai paesi terzi è ravvicinato alla tariffa doganale comune conformemente all'articolo 39.

3. I nuovi Stati membri applicano integralmente, per le merci cui si riferiscono il regolamento n. 170/67/CEE ed il regolamento (CEE) n. 1059/69, la nomenclatura della tariffa doganale comune al più tardi al 1° febbraio 1973.

4. I dazi doganali e tasse di effetto equivalente diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aboliti dai nuovi Stati membri al 1° febbraio 1973.

Alla stessa data le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative sono abolite dai nuovi Stati membri negli scambi tra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articolo tenendo segnatamente conto delle situazioni particolari che possono risultare dall'applicazione, per una stessa merce, delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 97.

## ARTICOLO 48.

1. Le disposizioni del presente titolo non ostano a che l'Irlanda applichi nei confronti dei prodotti originari del Regno Unito un regime che permetta una più rapida abolizione dei dazi doganali e degli elementi protettivi contenuti nei dazi doganali di carattere fiscale, a norma delle di-



sposizioni dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda ed il Regno Unito, del 14 dicembre 1965, e degli accordi ad esso connessi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1974 le disposizioni adottate in virtù dell'articolo 45, paragrafo 2, sono applicabili nell'ambito del regime doganale in vigore tra l'Irlanda e il Regno Unito.

#### ARTICOLO 49.

1. I protocolli da n. 8 a n. 15 allegati al presente atto non ostano ad una modificazione o sospensione dei dazi decisa in virtù dell'articolo 28 del trattato CEE.

2. Sono abrogati, ad eccezione del protocollo n. XVII, i protocolli allegati all'accordo per la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G allegato al trattato CEE.

### TITOLO II.

## AGRICOLTURA

#### CAPO 1.

### Disposizioni generali.

#### ARTICOLO 50.

Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli.

#### ARTICOLO 51.

1. Le disposizioni del presente articolo s'applicano ai prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo.

2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 52 i prezzi da applicare in ogni nuovo Stato membro sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente.

3. Tuttavia per la Norvegia e il Regno Unito i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello constatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione.

#### ARTICOLO 52.

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo sono ravvicinati al livello dei prezzi comuni in sei tappe.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il ravvicinamento s'effettua ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni seguenti:

a) qualora il prezzo di un prodotto in un nuovo Stato membro sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in tale Stato membro è aumentato, ad ogni ravvicinamento, successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza tra il livello del prezzo in questo nuovo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva;

b) qualora il prezzo di un prodotto in un nuovo Stato membro sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile nel nuovo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva è ridotto successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà.

3. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, può decidere che in deroga al paragrafo 2 il prezzo di uno o più prodotti in uno o più nuovi Stati membri si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2.

Tale scarto non può superare il 10 per cento dell'entità del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare.

In tal caso il livello di prezzo per la campagna successiva è quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna tuttavia, può decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui ai commi precedenti.

4. I prezzi comuni si applicano nei nuovi Stati membri al più tardi al 1° gennaio 1978.

#### ARTICOLO 53.

Qualora si costati che per un prodotto la differenza tra il livello del prezzo in un nuovo Stato membro e quello del prezzo comune è minima, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, può decidere che per il prodotto in questione il prezzo comune sia applicato nel nuovo Stato membro.

#### ARTICOLO 54.

1. Fintantoché nel Regno Unito sussisterà una differenza tra i prezzi ottenuti sotto il regime nazionale dei prezzi garantiti ed i prezzi di mercato risultanti dall'applicazione dei meccanismi della politica agricola comune e delle disposizioni del presente titolo, questo Stato membro è autorizzato a mantenere sovvenzioni alla produzione.

2. Il Regno Unito procura, per ciascuno dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, di abolire dette sovvenzioni non appena possibile durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Tali sovvenzioni non possono avere per effetto un aumento dei ricavi dei produttori oltre il livello che risulterebbe dall'applicazione a detti ricavi delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, adotta le modalità necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo onde assicurare il buon funzionamento della politica agricola comune e segnatamente dell'organizzazione comune dei mercati.

#### ARTICOLO 55.

1. Le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate secondo le seguenti modalità:

a) negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria degli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore;

b) negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicate nell'ambito della politica agricola comune, nonché le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo.

2. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 51 e 52, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e fra questi ultimi e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni.

Per gli altri prodotti gli importi compensativi sono istituiti nei casi e secondo le modalità previste nei capi 2 e 3.

3. Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi Stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi conformemente al paragrafo 2.

4. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 conduca ad un importo minimo.

5. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento.

6. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1, lettera a), non può essere superiore all'importo totale riscosso sulle importazioni dai paesi terzi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.

#### ARTICOLO 56.

Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 55 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o se nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

## ARTICOLO 57.

Nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi di cui agli articoli 51 e 70, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo.

## ARTICOLO 58.

Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunità e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

## ARTICOLO 59.

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione originaria è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni:

1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché fra i nuovi Stati membri, in cinque tappe. La prima riduzione, che riduce i dazi doganali all'80 per cento dei dazi di base, e le quattro riduzioni successive del 20 per cento ciascuna si effettuano secondo il ritmo seguente:

*a)* per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine: ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, la prima riduzione effettuandosi nel 1973;

*b)* per i prodotti di cui ai regolamenti n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, e (CEE) n. 865/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: al 1° gennaio di ogni anno, la prima riduzione effettuandosi al 1° gennaio 1974;

*c)* per gli altri prodotti agricoli: secondo il ritmo fissato nell'articolo 32, paragrafo 1, la prima riduzione effettuandosi per altro al 1° luglio 1973.

2. Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune ogni nuovo Stato membro riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune per frazioni del 20 per cento. Tali ravvicinamenti si effettuano, per i vari prodotti, alle date previste dal paragrafo 1. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera *c)*, i ravvicinamenti seguono il ritmo di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

Tuttavia per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi a decorrere, per ogni categoria di prodotti, dalla data del primo ravvicinamento.

3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera *b)*, e limitatamente alla seconda, terza e quarta riduzione o ravvicinamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere per uno o più nuovi Stati membri che i dazi applicabili ad uno o più prodotti si discostino per un anno dai dazi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2.

Tale scarto non può superare il 10 per cento dell'ammontare della variazione che si sarebbe dovuto effettuare in applicazione dei paragrafi 1 o 2.

In questo caso i dazi da applicare nell'anno successivo sono quelli che sarebbero risultati dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2, se non si fosse deciso lo scarto. Per tale anno può tuttavia decidersi un nuovo scarto rispetto a detti dazi, alle condizioni di cui ai commi precedenti.

Al 1° gennaio 1978 i dazi doganali per questi prodotti sono soppressi e i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune.

4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, a procedere all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2, secondo un ritmo più rapido di quello previsto dai paragrafi precedenti oppure a una sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri.

Per gli altri prodotti non occorre un'autorizzazione per procedere alle misure previste dal comma precedente.

I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri.

I nuovi Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate.

#### ARTICOLO 60.

1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente s'applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° febbraio 1973, fatte salve le disposizioni degli articoli 55 e 59.

2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo I concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di una organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione.

Tale disposizione è applicabile soltanto nella misura necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale e fino all'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti.

3. Per i prodotti agricoli soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri applicano la nomenclatura della tariffa doganale comune al più tardi al 1° febbraio 1973.

A condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare ogni nuovo Stato membro a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che

fossero indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

ARTICOLO 61.

1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, del riso e dei prodotti trasformati a base di prodotti ortofrutticoli viene riscosso sulle importazioni dai nuovi Stati membri nella Comunità nella sua composizione originaria.

2. Per le importazioni nei nuovi Stati membri l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1° gennaio 1972 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione.

Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sulla importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario.

3. L'articolo 59 si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia per i prodotti che rientrano nei settori dei cereali e del riso le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano all'inizio della campagna di commercializzazione del relativo prodotto di base.

ARTICOLO 62.

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può procedere ai necessari adattamenti delle modalità di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo, quando ciò occorra in conseguenza di una modifica della regolamentazione comunitaria.

ARTICOLO 63.

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione della organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 gennaio 1974; la loro applicazione non può andare oltre questa data.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può prorogare fino al 31 gennaio 1975 la data di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 64.

Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano il grado di libertà degli scambi di prodotti agricoli che risulta dall'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda ed il Regno Unito, del 14 dicembre 1965, e dagli accordi connessi.

CAPO 2

**Disposizioni relative a talune organizzazioni comuni dei mercati.**

SEZIONE 1.

ORTOFRUTTICOLI.

ARTICOLO 65.

1. Un importo compensativo viene fissato per i prodotti ortofrutticoli per i quali:

*a)* il nuovo Stato membro interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente,

*b)* è fissato un prezzo di base comune e

*c)* il prezzo alla produzione in detto nuovo Stato membro supera sensibilmente il prezzo di base applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria nel periodo che precede l'applicazione del regime comunitario ai nuovi Stati membri.

2. Il prezzo alla produzione di cui al paragrafo 1, lettera *c)*, è calcolato applicando ai dati nazionali del nuovo Stato membro interessato i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

3. L'importo compensativo è applicabile soltanto nel periodo in cui è in vigore il prezzo di base.

ARTICOLO 66.

1. Fino al primo ravvicinamento l'importo compensativo applicabile negli scambi tra un nuovo Stato membro nel quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e la Comunità nella sua composizione originaria, un altro nuovo Stato membro, ad eccezione di quelli di cui al comma seguente, o i paesi terzi, è pari alla differenza tra i prezzi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera *c)*.

Per gli scambi tra due nuovi Stati membri nei quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, l'importo compensativo è pari alla differenza fra i rispettivi prezzi alla produzione. Esso non s'applica se tale differenza è di scarsa entità.

Le differenze di cui ai commi precedenti vengono corrette, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.

2. Per le fissazioni successive l'importo compensativo è diminuito di un quinto dell'importo originario al 1° gennaio di ogni anno, la prima riduzione effettuandosi al 1° gennaio 1974.

S'applica per analogia l'articolo 52, paragrafo 3. L'importo compensativo è abolito al 1° gennaio 1978.

#### ARTICOLO 67.

Per la determinazione dei prezzi d'entrata i corsi costatati nei nuovi Stati membri sono ridotti:

- a) dell'eventuale importo compensativo;
- b) dei dazi applicabili in luogo dei dazi della tariffa doganale comune alle importazioni dai paesi terzi in tali Stati membri.

#### ARTICOLO 68.

Le disposizioni relative alle norme comuni di qualità si applicano alla commercializzazione della produzione indigena nel Regno Unito soltanto a decorrere:

- a) dal 1° febbraio 1974 per i carciofi, gli asparagi, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, le cicorie witloof, gli agli e le cipolle;
- b) dal 1° febbraio 1975 per i fagioli, i cavoli cappucci e verzotti, le carote, le lattughe, le cicorie e scarole, i piselli da sgranare, gli spinaci e le fragole.

#### SEZIONE 2.

##### VINO.

#### ARTICOLO 69.

Fino al 31 dicembre 1975 l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere l'impiego di denominazioni composte contenenti la parola vino per la designazione di talune bevande per le quali l'uso di tale denominazione non è compatibile con la regolamentazione comunitaria. Tuttavia questa deroga non è applicabile ai prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria.

#### SEZIONE 3.

##### SEMI OLEOSI.

#### ARTICOLO 70.

1. Per i semi oleosi l'articolo 52 s'applica ai prezzi d'intervento derivati.

2. I prezzi d'intervento applicabili nei nuovi Stati membri fino al primo ravvicinamento sono fissati secondo le regole previste nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, tenendo conto del rapporto normale che deve esistere tra il reddito che deve essere ottenuto dai semi oleosi e quello risultante dalla produzione dei prodotti che entrano in concorrenza con i semi nelle colture di avvicendamento.



ARTICOLO 71.

L'ammontare dell'integrazione concessa per i semi oleosi raccolti in un nuovo Stato membro viene corretto dell'importo compensativo applicabile in tale Stato, aumentato dell'incidenza dei dazi doganali ivi applicati.

ARTICOLO 72.

Per quanto concerne gli scambi l'importo compensativo viene applicato soltanto alle restituzioni concesse all'esportazione verso i paesi terzi dei semi oleosi raccolti in un nuovo Stato membro.

SEZIONE 4.

CEREALI.

ARTICOLO 73.

Nel settore dei cereali gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento derivati.

ARTICOLO 74.

Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché fra questi ultimi e i paesi terzi sono fissati come segue:

1. Per quanto concerne i cereali per i quali non è fissato un prezzo di intervento derivato per i nuovi Stati membri, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale è fissato un prezzo di intervento derivato, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi di entrata dei cereali in questione. Tuttavia, nel caso in cui il rapporto tra i prezzi d'entrata differisca sensibilmente dal rapporto dei prezzi costatati sul mercato del nuovo Stato membro interessato, può prendersi in considerazione quest'ultimo rapporto.

Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere *c*) e *d*), del regolamento n. 120/67/CEE l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo dei coefficienti o delle regole adottati per la determinazione del prelievo per detti prodotti o dell'elemento mobile del prelievo.

SEZIONE 5

CARNI SUINE.

ARTICOLO 75.

1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine.

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

2. Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello previsto al paragrafo 1, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.

ARTICOLO 76.

1. Fino al 31 dicembre 1975 prodotti non corrispondenti alle disposizioni del punto 23 dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche possono essere acquistati dagli organismi d'intervento in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito.

2. Fino al 31 ottobre 1974 il Regno Unito è autorizzato a non applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

SEZIONE 6.

UOVA.

ARTICOLO 77.

1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di uova in guscio.

2. L'importo compensativo applicabile, per unità, alle uova da cova è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un uovo da cova.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo per le uova in guscio, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.

ARTICOLO 78.

L'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere sui loro mercati, per le norme di commercializzazione delle uova, una classificazione rispettivamente in quattro e in cinque categorie di peso, purché la commercializzazione delle uova che corrispondono alle norme comunitarie non sia oggetto di restrizioni conseguenti alle diversità dei sistemi di classificazione.

SEZIONE 7.

POLLAME.

ARTICOLO 79.

1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie.

2. L'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento n. 123/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile al pollame macellato, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.

#### SEZIONE 8.

##### RISO.

#### ARTICOLO 80.

Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi sono fissati come segue:

1. Per il riso semigreggio a grani rotondi, il riso semigreggio a grani lunghi ed il riso spezzato (rotture), l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene stabilito in base alla differenza tra il prezzo di entrata e i prezzi di mercato costatati, durante un periodo di riferimento, sul mercato del nuovo Stato membro interessato.

Per le fissazioni successive gli importi vengono fissati in base a quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.

2. Per il risone, il riso semilavorato, il riso lavorato e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, l'importo compensativo viene, per ciascuno di questi prodotti, derivato dall'importo compensativo applicabile al prodotto indicato al paragrafo 1 al quale si collega, per mezzo dei coefficienti impiegati per la determinazione del prelievo o dell'elemento mobile del prelievo.

#### SEZIONE 9.

##### ZUCCHERO.

#### ARTICOLO 81.

Nel settore dello zucchero, gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco, al prezzo di intervento dello zucchero greggio e al prezzo minimo della barbabietola.

#### ARTICOLO 82.

Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi, sono derivati:

*a*) per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo;

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo:

— del prelievo, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'importazione,

— della restituzione, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'esportazione.

## ARTICOLO 83.

L'importo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento numero 1009/67/CEE è corretto nei nuovi Stati membri dell'importo compensativo calcolato conformemente all'articolo 55, paragrafo 2.

## SEZIONE 10.

## PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA.

## ARTICOLO 84.

Le disposizioni relative alle norme comuni di qualità sono applicabili alla commercializzazione della produzione indigena nel Regno Unito soltanto a decorrere dal 1° febbraio 1974 e per i fiori recisi a decorrere dal 1° febbraio 1975.

## SEZIONE 11.

## LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.

## ARTICOLO 85.

Gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere.

## ARTICOLO 86.

Negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi ed i paesi terzi, gli importi compensativi sono fissati come segue:

1. Per i prodotti pilota diversi da quelli di cui all'articolo 85 l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento è stabilito in base alla differenza tra il livello del prezzo di mercato rappresentativo del nuovo Stato membro interessato ed il livello del prezzo di mercato rappresentativo della Comunità nella sua composizione originaria rilevati in un periodo rappresentativo precedente l'applicazione della regolamentazione comunitaria nel nuovo Stato membro.

Per la fissazione degli importi compensativi applicabili a decorrere dal primo ravvicinamento si tiene conto dell'importo fissato conformemente alle

disposizioni del primo comma o del paragrafo 3 e delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.

2. Per i prodotti diversi dai prodotti pilota gli importi compensativi vengono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto pilota del gruppo cui appartiene ciascun prodotto, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo.

3. Qualora le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e del paragrafo 2 non si possano applicare o la loro applicazione conduca ad importi compensativi che comportino relazioni anomale di prezzi, l'importo compensativo viene calcolato in base agli importi compensativi applicabili al burro ed al latte scremato in polvere.

#### ARTICOLO 87.

1. Se in un nuovo Stato membro esisteva prima dell'adesione un regime di valorizzazione del latte differente a seconda dell'utilizzazione e se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 porta a difficoltà sul mercato, l'importo compensativo applicabile sino al primo ravvicinamento per uno o più prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune è determinato in base alla differenza tra i prezzi di mercato.

Per le determinazioni successive, l'importo compensativo è diminuito ogni anno all'inizio della campagna di un sesto dell'importo originario e soppresso il 1° gennaio 1978.

2. Si adotteranno misure adeguate per evitare le distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare dall'applicazione del paragrafo 1 per i prodotti in questione o per altri prodotti lattiero-caseari, e per tener conto delle eventuali modifiche del prezzo comune.

#### ARTICOLO 88.

1. L'Irlanda è autorizzata a concedere una sovvenzione al consumo del burro nella misura necessaria a permettere durante il periodo transitorio un progressivo adattamento del prezzo pagato dal consumatore al livello del prezzo praticato nella Comunità nella sua composizione originaria.

Qualora l'Irlanda s'avvalga dell'autorizzazione di cui al primo comma, essa accorda una sovvenzione al consumo, di eguale entità, per il burro importato proveniente dagli altri Stati membri.

2. Tale sovvenzione è abolita in sei tappe che coincidono con le tappe di ravvicinamento del prezzo del burro.

#### ARTICOLO 89.

1. È autorizzata fino al 31 dicembre 1975 nel Regno Unito e fino al 31 dicembre 1977 in Irlanda la fornitura al consumatore, come latte intero, di latte il cui tenore in materia grassa non raggiunga il 3,50 per cento.

Il latte venduto come latte intero in virtù del primo comma non deve tuttavia aver subito alcuna scrematura. Per il resto le disposizioni concernenti il latte intero sono applicabili a questo latte.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La Danimarca è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le concessioni di fornitura di latte in esclusiva esistenti alla data dell'adesione in talune zone. Tuttavia le concessioni che scadono prima del 1° gennaio 1978 non possono essere rinnovate.

## SEZIONE 12.

## CARNI BOVINE.

## ARTICOLO 90.

Gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo d'orientamento per i bovini adulti e per i vitelli.

## ARTICOLO 91.

1. L'importo compensativo per i vitelli ed i bovini adulti calcolato conformemente all'articolo 55 viene corretto, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.

Se l'incidenza del dazio doganale applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri, è superiore all'importo compensativo calcolato in conformità dell'articolo 55, il dazio doganale è sospeso ad un livello tale che la sua incidenza corrisponda a tale importo compensativo.

2. In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, vengono prese le misure appropriate che consentano di mantenere la preferenza comunitaria e di evitare deviazioni di traffico.

3. L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e per mezzo delle regole previste per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti.

## ARTICOLO 92.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (CEE) n. 805/68 la restituzione alle esportazioni dai nuovi Stati membri verso i paesi terzi viene corretta dell'incidenza della differenza tra i dazi doganali applicati sui prodotti elencati nell'allegato di detto regolamento alle importazioni provenienti dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione originaria, da un lato, e nei nuovi Stati membri, dall'altro.

## ARTICOLO 93.

Fintantoché in virtù dell'articolo 54 il Regno Unito concede sovvenzioni alla produzione per il bestiame da macello, l'Irlanda è autorizzata a mantenere, per evitare distorsioni nel mercato irlandese del bestiame, le misure in materia di esportazione di carni bovine che essa applicava prima della adesione in correlazione con il regime di sovvenzioni applicato nel Regno Unito.

SEZIONE 13.

PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI.

ARTICOLO 94.

Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glucosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo:

- del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione,
- della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione.

SEZIONE 14.

LINO.

ARTICOLO 95.

1. L'importo dell'aiuto per il lino è fissato per i nuovi Stati membri in base allo scarto tra il reddito che devono conseguire i produttori di lino ed il ricavo risultante dal prezzo di mercato prevedibile per tale prodotto.

2. Il reddito che deve essere conseguito dai produttori di lino è stabilito tenendo conto del prezzo dei prodotti concorrenti delle colture di avvicendamento del nuovo Stato membro e del rapporto esistente nella Comunità nella sua composizione originaria tra il reddito risultante dalla produzione di lino e quello risultante dalla produzione dei prodotti concorrenti.

SEZIONE 15.

SEMENTI.

ARTICOLO 96.

Qualora venga concesso un aiuto alla produzione di sementi, l'importo dell'aiuto può essere fissato per i nuovi Stati membri ad un livello diverso da quello fissato per la Comunità nella sua composizione originaria se in precedenza il reddito conseguito dai produttori di un nuovo Stato membro era sensibilmente diverso da quello conseguito dai produttori della Comunità nella sua composizione originaria.

In tal caso l'importo dell'aiuto per il nuovo Stato membro deve tener conto del reddito anteriormente conseguito dai produttori di sementi e della necessità d'evitare ogni distorsione nella struttura della produzione e di ravvicinare progressivamente tale importo all'importo comunitario.

## SEZIONE 16.

PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI SOTTO FORMA DI MERCI  
NON COMPRESI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CEE.

## ARTICOLO 97.

Gli importi compensativi sono stabiliti in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 204/69 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

## CAPO 3

**Disposizioni relative alla pesca.**

## SEZIONE 1.

## ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI.

## ARTICOLO 98.

Per i prodotti della pesca gli articoli 51 e 52 s'applicano ai prezzi di orientamento. Il ravvicinamento dei prezzi s'effettua all'inizio della campagna di pesca e per la prima volta al 1° febbraio 1973.

## ARTICOLO 99.

Gli importi compensativi vengono corretti, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.

## SEZIONE 2.

## REGIME DELLA PESCA.

## ARTICOLO 100.

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2141/70 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, gli Stati membri della Comunità sono autorizzati a limitare fino al 31 dicembre 1982 l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, situate entro un limite di sei miglia marine calcolate a partire dalle linee di base dello Stato membro rivierasco, alle navi da pesca la cui attività è tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca; tuttavia le navi da pesca delle altre regioni della Danimarca possono continuare a esercitare la loro attività nelle acque della Groenlandia al più tardi sino al 31 dicembre 1977.



Gli Stati membri, se fanno ricorso a tale deroga, non possono disciplinare la pesca in dette acque in maniera meno restrittiva di quella effettivamente applicata al momento dell'adesione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 101 non pregiudicano i diritti particolari di pesca che ciascuno degli Stati membri originari o dei nuovi Stati membri poteva vantare alla data del 31 gennaio 1971 nei confronti di uno o più altri Stati membri; gli Stati membri possono valersi di tali diritti fintantoché il regime di deroga resta in vigore nelle zone in questione. Tuttavia per quanto concerne le acque della Groenlandia i diritti particolari spirano alle date per essi previste.

3. Qualora uno Stato membro portasse i suoi limiti di pesca in determinate zone a dodici miglia marine, l'esercizio della pesca esistente al di qua delle dodici miglia deve essere continuato in modo che non si verifichi un regresso in materia rispetto alla situazione esistente al 31 gennaio 1971.

4. Per permettere nella Comunità l'instaurazione di un equilibrio globale soddisfacente in materia di esercizio della pesca durante il periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono non fare integralmente uso delle possibilità offerte dalle disposizioni del primo comma del paragrafo 1 in talune zone delle acque marittime soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure che adottano a tal fine; in base ad una relazione di quest'ultima il Consiglio esamina la situazione e rivolge eventualmente raccomandazioni agli Stati membri.

#### ARTICOLO 101.

Il limite di sei miglia marine di cui all'articolo 100 è esteso a dodici miglia per le zone seguenti:

1. *Danimarca:*

- le Faeröer;
- la Groenlandia;
- la costa occidentale, da Thyborön a Blaavandshuk;

2. *Francia:*

Le coste dei dipartimenti: Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère e Morbihan;

3. *Irlanda:*

- le coste settentrionale ed occidentale, da Lough Foyle a Cork Harbour nel Sud-Ovest;
- la costa orientale, da Carlingford Lough a Carnsore Point, per la pesca dei crostacei e dei molluschi (« shellfish »);

4. *Norvegia:*

La costa tra Egersund ed il confine tra la Norvegia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

5. *Regno Unito:*

- le Shetland e le Orcadi;
- il Nord e l'Est della Scozia, da Capo Wrath a Berwick;

- il Nord-Est dell'Inghilterra, dal fiume Coquet a Flamborough Head;
- il Sud-Ovest, da Lyme Regis a Hartland Point (comprese 12 miglia marine intorno a Lundy Island);
- la Contea di Down.

ARTICOLO 102.

Al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni d'esercizio della pesca in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

ARTICOLO 103.

Entro il 31 dicembre 1982 la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente lo sviluppo economico e sociale delle zone costiere degli Stati membri e la situazione del patrimonio ittico. In base a detta relazione ed agli obiettivi della politica comune della pesca il Consiglio, su proposta della Commissione, esamina le disposizioni che potrebbero far seguito alle deroghe in vigore fino al 31 dicembre 1982.

CAPO 4

**Altre disposizioni.**

SEZIONE 1.

MISURE VETERINARIE.

ARTICOLO 104.

La direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina viene applicata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

1. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE, le loro regolamentazioni nazionali applicabili all'importazione di animali da allevamento, da ingrasso e da macello, esclusi, per la Danimarca, i bovini da macello.

Nel quadro di tali regolamentazioni saranno ricercati degli adattamenti in vista di assicurare il progressivo sviluppo degli scambi; a tal fine queste regolamentazioni formeranno oggetto di un esame in sede di Comitato veterinario permanente.

2. Fino al 31 dicembre 1977 gli Stati membri destinatari accordano agli Stati membri speditori d'animali della specie bovina il beneficio della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sub A, lettera a), della direttiva.

3. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977 i metodi applicati sul loro territorio per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o indenne da brucellosi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, fatta salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva relative alla presenza di animali vaccinati contro la brucel-

losi. Le disposizioni relative agli esami previsti per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari restano applicabili, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 6.

4. Fino al 31 dicembre 1977 le esportazioni di bovini dall'Irlanda verso il Regno Unito possono essere effettuate:

a) in deroga alle disposizioni della direttiva concernente la brucellosi; tuttavia le disposizioni relative all'esame previsto per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari rimangono applicabili alle esportazioni di bovini non castrati;

b) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti la tubercolosi, a condizione che all'atto dell'esportazione sia fatta una dichiarazione che attesti che l'animale esportato proviene da un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi secondo i metodi vigenti in Irlanda;

c) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti l'obbligo di separare gli animali da allevamento o da ingrasso, da una parte, e gli animali da macello, dall'altra.

5. Fino al 31 dicembre 1975 la Danimarca è autorizzata ad utilizzare l'alttubercolina in deroga alle disposizioni dell'allegato B della direttiva.

6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie concernenti la commercializzazione all'interno degli Stati membri per quanto attiene alla materia cui si applica la direttiva, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere le loro regolamentazioni nazionali degli scambi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.

Gli Stati membri in questione adottano le misure adatte per limitare questa deroga ai soli scambi sopramenzionati.

#### ARTICOLO 105.

La direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche viene applicata tenendo conto della seguente disposizione:

L'Irlanda, la Norvegia ed il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, per le importazioni di carni fresche, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l'afta epizootica, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE.

#### ARTICOLO 106.

Prima dello scadere dei termini di cui agli articoli 104 e 105 un esame della situazione nell'insieme della Comunità e nelle sue varie parti sarà effettuato alla luce dell'evoluzione nel settore veterinario.

Al più tardi al 1° luglio 1976 la Commissione presenta al Consiglio un rapporto e, se necessario, proposte appropriate, tenendo conto di tale evoluzione.

#### SEZIONE 2.

#### DISPOSIZIONI VARIE.

#### ARTICOLO 107.

Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato V del presente atto s'applicano ai nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato.

TITOLO III  
RELAZIONI ESTERNE

CAPO 1

**Accordi delle Comunità con taluni paesi terzi.**

ARTICOLO 108.

1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure transitorie e degli adattamenti che potranno rivelarsi necessari e che saranno oggetto di protocolli che saranno conclusi con i paesi terzi contraenti e saranno allegati a detti accordi.

2. Tali misure transitorie, che terranno conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunità e non potranno superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione progressiva, da parte della Comunità, di un regime unico nelle sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonché l'identità dei diritti e degli obblighi degli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 s'applicano agli accordi con la Grecia, la Turchia, la Tunisia, il Marocco, Israele, la Spagna e Malta.

Tali disposizioni s'applicano anche agli accordi che la Comunità avrà concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.

CAPO 2

**Relazioni con gli Stati africani e malgascio associati e con taluni paesi in via di sviluppo del Commonwealth.**

ARTICOLO 109.

1. I regimi che risultano dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 luglio 1969, nonché dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia, del 24 settembre 1969, non sono applicabili nelle relazioni tra i nuovi Stati membri e gli Stati associati alla Comunità in forza degli atti summenzionati.

I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 29 luglio 1969.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari degli Stati associati di cui al paragrafo 1 restano sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari dei paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI del presente atto restano sottoposti, all'importazione nella Comunità, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.

ARTICOLO 110.

All'importazione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE che siano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati e dei prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica conseguente all'attuazione della politica agricola comune, che siano originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, o dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, i nuovi Stati membri applicano la regolamentazione comunitaria alle condizioni previste dal presente atto e fatte salve le seguenti disposizioni:

a) quando la regolamentazione comunitaria prevede la riscossione di dazi doganali all'importazione da paesi terzi, i nuovi Stati membri applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 111, il regime tariffario che applicavano prima dell'adesione;

b) per quanto riguarda gli elementi protettivi diversi dai dazi doganali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina, se la necessità se ne manifesta, gli adattamenti della regolamentazione comunitaria che assicurino alle importazioni di tali prodotti condizioni analoghe a quelle esistenti prima dell'adesione.

ARTICOLO 111.

Qualora il ravvicinamento alla tariffa doganale comune porti in un nuovo Stato membro ad una riduzione del dazio doganale, alle importazioni di cui agli articoli 109 e 110 s'applica il nuovo dazio doganale così ridotto.

ARTICOLO 112.

1. I prodotti importati nel Regno Unito fino alle date di cui all'articolo 115, originari dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso un altro nuovo Stato membro o verso la Comunità nella sua composizione originaria.

2. I prodotti originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, importati nella Comunità nella sua composizione originaria durante lo stesso periodo non possono esservi considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso i nuovi Stati membri.

3. La Commissione può apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se non esiste alcun rischio di deviazione di traffico e in particolare in caso di disparità minime nei regimi delle importazioni.

ARTICOLO 113.

1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri comunicano agli Stati membri originari ed alla Commissione le disposizioni relative al regime che applicano all'importazione di prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonché dagli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

2. Dal momento dell'adesione la Commissione comunica ai nuovi Stati membri le disposizioni interne o convenzionali relative al regime applicabile alle importazioni, nella Comunità nella sua composizione originaria, dei prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Common-

wealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonché dagli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

#### ARTICOLO 114.

Le decisioni che il Consiglio deve adottare ed i pareri che il Comitato per il Fondo europeo di sviluppo deve dare nell'ambito dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 luglio 1969, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, del 29 luglio 1969, e dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia del 24 settembre 1969, sono adottati computando soltanto i voti degli Stati membri originari in conformità, secondo i casi, della ponderazione dei voti in vigore prima dell'adesione per il calcolo della maggioranza qualificata oppure delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.

#### ARTICOLO 115.

1. Gli articoli da 109 a 114 s'applicano fino al 31 gennaio 1975.

2. Tuttavia le importazioni originarie dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, che prima di tale data avranno disciplinato le loro relazioni con la Comunità su di una base diversa da quella dell'associazione sono sottoposte nei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del loro accordo con la Comunità e per i settori da questo non coperti, al regime paesi terzi che è loro applicabile tenuto conto delle disposizioni transitorie del presente atto.

3. In caso di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 62, secondo comma, della Convenzione di associazione tra la Comunità europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, del 29 luglio 1969, o all'articolo 36, secondo comma, dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, del 24 settembre 1969, e per la durata di dette disposizioni transitorie, il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione della Commissione, può decidere di riportare la data di cui al paragrafo 1.

### CAPO 3

#### Relazioni con la Papuasias - Nuova Guinea.

#### ARTICOLO 116.

1. L'articolo 109, paragrafo 3, e gli articoli da 110 a 113 s'applicano fino al 31 dicembre 1977 ai prodotti originari o in provenienza dalla Papuasias - Nuova Guinea importati nel Regno Unito.

2. Questo regime può essere riveduto, in particolare se tale territorio diventi indipendente prima del 1° gennaio 1978. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, se del caso, le disposizioni appropriate che dovessero rivelarsi necessarie.

#### TITOLO IV

#### ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

##### ARTICOLO 117.

1. L'associazione dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, prende effetto non prima del 1° febbraio 1975 su decisione del Consiglio adottata in virtù dell'articolo 136 del trattato CEE.

2. I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'accordo relativo agli scambi con i paesi e territori d'oltremare dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del 14 dicembre 1970.

##### ARTICOLO 118.

Le disposizioni della terza parte del protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille s'applicano ai paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 117 ed ai paesi e territori non europei che mantengono relazioni particolari con gli Stati membri originari.

##### ARTICOLO 119.

1. Il regime derivante dalla decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, non è applicabile nelle relazioni fra tali paesi e territori ed i nuovi Stati membri.

2. I prodotti originari dei paesi e territori associati alla Comunità sono sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.

I prodotti originari dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono sottoposti, all'importazione nella Comunità, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.

Gli articoli da 110 a 114 sono applicabili.

3. Il presente articolo s'applica fino al 31 gennaio 1975. In caso di applicazione dell'articolo 115, paragrafo 3, tale data può essere riportata secondo la procedura ed alle condizioni di cui a tale articolo.

#### TITOLO V

#### MOVIMENTI DI CAPITALI

##### ARTICOLO 120.

1. I nuovi Stati membri possono differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 121 a 126, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per

l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE.

2. Fra i nuovi Stati membri e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalità d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione può essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

#### ARTICOLO 121.

1. La Danimarca può differire:

a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di obbligazioni stilate in corone danesi e trattate in borsa in Danimarca, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;

b) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di residenti in Danimarca, di titoli stranieri trattati in borsa e quella dei riacquisti dall'estero di titoli danesi trattati in borsa e stilati interamente o parzialmente in valuta estera, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli.

2. La Danimarca procederà, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

#### ARTICOLO 122.

1. L'Irlanda può differire:

a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti in Irlanda e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti in Irlanda;

b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale:

— trasferimenti di capitali appartenenti a residenti in Irlanda che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori. i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;

— donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori. i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;

c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti in Irlanda.

2. L'Irlanda, riconoscendo che è auspicabile procedere, dal momento dell'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine.

#### ARTICOLO 123.

1. La Norvegia può differire:

a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione delle importazioni di capitali destinate ad investimenti diretti, sotto forma di prestiti a lungo termine, in imprese già stabilite in Norvegia;



*b)* per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione dei crediti commerciali fino a cinque anni, allorché il finanziatore straniero è un istituto finanziario;

*c)* per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di azioni stilate in corone norvegesi e trattate in borsa in Norvegia, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;

*d)* per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni effettuate da residenti in Norvegia su titoli stranieri trattati in borsa, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli.

2. La Norvegia, nell'accordare, dopo l'adesione, autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera *a)*, eviterà discriminazioni tra imprese norvegesi, siano o meno sotto il controllo di imprese di altri Stati membri.

3. Per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera *b)*, la Norvegia procurerà di ricorrere a strumenti di politica economica compatibili con la regolamentazione comunitaria piuttosto che a restrizioni di cambio.

4. La Norvegia, riconoscendo l'opportunità di procedere, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera *c)*, procurerà di adottare le misure idonee a tal fine.

#### ARTICOLO 124.

1. Il Regno Unito può differire:

*a)* per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito;

*b)* per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale:

— trasferimenti di capitali appartenenti ai residenti nel Regno Unito che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;

— donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;

*c)* per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti nel Regno Unito.

2. Il Regno Unito procederà, a partire dall'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera *a)*.

#### ARTICOLO 125.

Se le circostanze lo permettono i nuovi Stati membri attuano la liberalizzazione dei movimenti di capitali di cui agli articoli da 121 a 124 prima della scadenza dei termini previsti in tali articoli.

ARTICOLO 126.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo la Commissione può procedere alla consultazione del Comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

TITOLO VI

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

ARTICOLO 127.

La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, qui in appresso denominata « decisione del 21 aprile 1970 », s'applica tenendo conto delle disposizioni seguenti.

ARTICOLO 128.

Le entrate di cui all'articolo 2 della decisione del 21 aprile 1970 comprendono anche:

a) fra quelle denominate prelievi agricoli gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 47 e 55 nonché dagli elementi fissi applicati a norma dell'articolo 61 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri;

b) fra quelle denominate dazi doganali i dazi doganali riscossi dai nuovi Stati membri negli scambi con i paesi terzi e quelli riscossi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonché tra i nuovi Stati membri.

ARTICOLO 129.

1. I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, sono ripartiti come segue:

— tra i nuovi Stati membri:

Danimarca 2,42 per cento;  
Irlanda 0,60 per cento;  
Norvegia 1,66 per cento;  
Regno Unito 19,00 per cento

— e tra gli Stati membri originari secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, previa deduzione dei contributi finanziari dei nuovi Stati membri qui sopra indicati.

2. Per il 1973 si assumono come riferimento per calcolare le variazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del 21 aprile 1970:

— per i nuovi Stati membri, le percentuali indicate al paragrafo precedente;

— per gli Stati membri originari, le loro parti relative dell'anno precedente, tenuto conto delle percentuali dei nuovi Stati membri sopra indicate.

ARTICOLO 130.

Le risorse proprie e i contributi finanziari nonché gli eventuali contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono dovuti dai nuovi Stati membri soltanto nella misura:

- del 45,0 per cento nel 1973;
- del 56,0 per cento nel 1974;
- del 67,5 per cento nel 1975;
- del 79,5 per cento nel 1976;
- e del 92,0 per cento nel 1977.

ARTICOLO 131.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1978 le risorse proprie, nonché eventualmente i contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono integralmente dovuti dai nuovi Stati membri, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) l'aumento della parte relativa che ogni nuovo Stato membro deve versare a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1978 rispetto alla parte relativa dovuta per il 1977 non deve superare i due quinti della differenza fra la parte relativa dovuta a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1977 e la parte relativa che tale nuovo Stato membro avrebbe dovuto versare allo stesso titolo e per lo stesso anno se tale parte relativa fosse stata calcolata secondo il regime previsto dalla decisione del 21 aprile 1970 per gli Stati membri originari a decorrere dal 1978;

b) per il 1979, l'aumento della parte relativa di ogni nuovo Stato membro rispetto al 1978 non deve superare quello del 1978 rispetto al 1977.

2. La Commissione procede ai calcoli necessari all'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 132.

Fino al 31 dicembre 1979 la frazione del bilancio delle Comunità che rimanesse non coperta a seguito dell'applicazione degli articoli 130 e 131 viene sommata all'importo risultante per gli Stati membri originari dalla ripartizione effettuata a norma dell'articolo 129. L'importo totale così ottenuto viene ripartito tra gli Stati membri originari secondo le disposizioni della decisione del 21 aprile 1970.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 133.

Gli atti elencati nell'allegato VII del presente atto s'applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato.

## ARTICOLO 134.

1. La Commissione esamina con i governi interessati, nei cinque anni successivi all'adesione, se le misure esistenti, risultanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei nuovi Stati membri che, se fossero state adottate dopo l'adesione, cadrebbero sotto l'articolo 67 del trattato CECA, possano, in relazione alle misure in vigore negli Stati membri originari, provocare gravi distorsioni delle condizioni di concorrenza nelle industrie del carbone e dell'acciaio nell'ambito del mercato comune o sui mercati d'esportazione. La Commissione, dopo aver consultato il Consiglio, può proporre ai governi interessati ogni azione che essa ritenga appropriata per correggere tali misure o compensarne gli effetti.

2. Fino al 31 dicembre 1977 i prezzi praticati dalle imprese per le vendite d'acciaio sul mercato irlandese, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi previsti da detto listino per le transazioni paragonabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione d'accordo col governo irlandese, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA.

3. Qualora la decisione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato, sia prorogata dopo l'adesione, fino al 31 dicembre 1975 tale divieto non s'applica ai prodotti destinati ai mercati danese e norvegese.

## ARTICOLO 135.

1. Fino al 31 dicembre 1977 in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

4. Alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura uno Stato membro originario può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.

## ARTICOLO 136.

1. Qualora, entro il 31 dicembre 1977, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunità nella sua composizione

originaria ed i nuovi Stati membri oppure tra i nuovi Stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine.

Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.

#### ARTICOLO 137.

1. In deroga all'articolo 136, l'Irlanda può adottare da sola, fino al 31 dicembre 1977, le misure necessarie in caso d'estrema urgenza. Essa notifica immediatamente tali misure alla Commissione che può decidere di sopprimerle o di modificarle.

2. Questa disposizione non è applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE.

#### ARTICOLO 138.

In deroga all'articolo 95, secondo comma, del trattato CEE, la Danimarca può mantenere fino al 30 giugno 1974 l'imposta speciale di consumo sul vino da tavola importato in bottiglie ed in altri recipienti analoghi.

### PARTE QUINTA

## DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE

### TITOLO I.

## INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI

#### ARTICOLO 139.

1. I Parlamenti dei nuovi Stati membri sono richiesti di designare immediatamente dopo l'adesione i loro delegati all'Assemblea.

2. L'Assemblea si riunisce non più tardi di un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

#### ARTICOLO 140.

1. Dal momento dell'adesione la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità

europee nel suo testo originario, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza è in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopracitato, modificato dall'articolo 11.

2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

ARTICOLO 141.

1. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominati immediatamente dopo l'adesione. La Commissione entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

ARTICOLO 142.

1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia è completata con la nomina di quattro giudici.

2. Il mandato di due dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1976. Questi due giudici sono designati a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 6 ottobre 1979.

3. Immediatamente dopo l'adesione è nominato un terzo avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1979.

4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura così adattato è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1° gennaio 1973 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1972.

ARTICOLO 143.

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di cinquantun membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 144.

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con la nomina di membri supplementari. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 145.

Immediatamente dopo l'adesione si procede alla nomina dei membri del Comitato scientifico e tecnico secondo la procedura prevista dall'articolo 134 del trattato CEEA. Il Comitato entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 146.

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario è completato con la nomina dei membri che rappresenteranno i nuovi Stati membri. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

ARTICOLO 147.

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

ARTICOLO 148.

1. Per i comitati elencati nell'allegato VIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. I comitati elencati nell'allegato IX sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

TITOLO II

**APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI**

ARTICOLO 149.

Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purché tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri originari.

ARTICOLO 150.

L'applicazione, in ogni nuovo Stato membro, degli atti elencati nell'allegato X del presente atto è rinviata fino alle date indicate in tale elenco.

ARTICOLO 151.

1. Sono differite fino al 1° febbraio 1973:

a) l'applicazione ai nuovi Stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli che sono sottoposti ad un regime speciale;

b) l'applicazione alla Comunità nella sua composizione originaria delle modifiche apportate a tale regolamentazione dal presente atto, comprese quelle che risultano dall'articolo 153.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non s'applicano agli adattamenti previsti dalla parte II, punto A, dell'allegato I di cui all'articolo 29.

3. Fino al 31 gennaio 1973 agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione originaria, gli altri nuovi Stati membri o i paesi terzi s'applica il regime vigente prima dell'adesione.

ARTICOLO 152.

I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure loro necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XI o in altre disposizioni del presente atto.

ARTICOLO 153.

1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunità non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2 per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

ARTICOLO 154.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, i principi relativi ai regimi generali d'aiuti a finalità regionale, elaborati nel quadro dell'applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato CEE e contenuti nella comunicazione della Commissione del 23 giugno 1971 nonché nella risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 ottobre 1971, s'applicano ai nuovi Stati membri al più tardi al 1° luglio 1973.

Tali testi saranno completati per tener conto della nuova situazione della Comunità dopo l'adesione, affinché tutti gli Stati membri si trovino nella stessa situazione nei loro confronti.



ARTICOLO 155.

I testi degli atti delle istituzioni delle Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua danese, in lingua inglese e in lingua norvegese, fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle quattro lingue originarie. Essi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogniquale volta i testi nelle lingue originarie siano stati oggetto di tale pubblicazione.

ARTICOLO 156.

Gli accordi, decisioni e pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e decisioni notificate restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

ARTICOLO 157.

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 158.

Gli allegati da I a XI, i protocolli da n. 1 a n. 30 e lo scambio di lettere concernente i problemi monetari, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 159.

Il governo della Repubblica francese rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

ARTICOLO 160.

Il governo della Repubblica italiana rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la

Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca.

I testi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, redatti in lingua danese, in lingua inglese, in lingua irlandese e in lingua norvegese sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari dei suddetti trattati.

ARTICOLO 161.

Il segretario generale rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.